

**Sentenza:** n. 300 del 20 luglio 2007

**Materia:** professioni

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 2, commi 1 e 2, nonché artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori); art. 1, commi 3 e 4, art. 2, art. 3, comma 1, nonché artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bionaturali).

**Esito:** illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate; illegittimità costituzionale conseguenziale delle restanti disposizioni della l.r. Liguria 6/2006 e della l.r. Veneto 19/2006.

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Governo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori).

La legge regionale identifica le discipline bionaturali per il benessere in quelle attività, non sanitarie, che concorrono a prevenire situazioni di disagio fisico e psichico. Viene altresì istituito un elenco regionale di siffatte discipline demandando alla Giunta la fissazione dei requisiti per l'inserimento in una delle due sezioni dell'elenco, quella relativa alle organizzazioni con finalità didattiche e quella relativa agli operatori.

Ad avviso del ricorrente la normativa impugnata eccede i limiti di competenza regionale fissati per la materia delle professioni dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, violando il principio in base al quale l'individuazione e regolazione delle figure professionali, così come l'istituzione dei relativi albi, ordini o registri, è compito riservato allo Stato.

Secondo la Regione resistente la materia interessata non è quella delle professioni ma quella della tutela del consumatore - utente, di competenza esclusiva regionale. Peraltro, anche ad ammettere che si verta in tema di professioni, la legge incriminata si sarebbe astenuta dalla disciplina di oggetti di pertinenza statale, non esprimendosi sul riconoscimento della qualifica di operatore di settore e sul percorso a ciò

preordinato; escludendo il superamento di esami; non subordinando l'esercizio dell'attività di operatore alla iscrizione nell'elenco regionale; non comminando sanzioni a chi eserciti l'attività senza essere iscritto. Viene altresì eccepito che dalla normativa statale si ricaverebbe la competenza regionale a disciplinare l'attività degli operatori di interesse non sanitario, fra i quali rientrerebbero i soggetti in questione.

Quanto alla riserva statale nella istituzione di nuovi albi, essa varrebbe solo laddove l'iscrizione si ponga come condizione per l'esercizio della relativa professione, mentre in questo caso l'iscrizione è facoltativa ed ha il solo scopo di informare i consumatori sulla esistenza di organizzazioni didattiche e di operatori del settore in possesso di determinati requisiti di qualità.

Il Governo impugna anche l'art. 1, commi 3 e 4, l'art. 2, l'art. 3, comma 1, nonché gli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bionaturali). La normativa regionale prevede la redazione di un elenco delle discipline bionaturali, definisce la nozione dell'operatore di queste discipline ed affida la formazione professionale dello stesso ad organismi accreditati, demandando alla Giunta regionale il compito di stabilire i livelli formativi necessari per l'esercizio dell'attività. I corsi si concludono con un esame teorico-pratico e il conseguente rilascio di un attestato di qualifica, indispensabile per l'iscrizione nel registro degli operatori. Infine, un Comitato di coordinamento regionale valuta la validità delle discipline bionaturali emergenti esprimendo parere per il loro inserimento nell'elenco.

Ad avviso del Governo anche queste disposizioni contrastano con il principio fondamentale per cui è riservata alla legislazione statale la individuazione delle figure professionali, dei relativi profili, percorsi formativi e titoli abilitanti nonché la istituzione di albi, ordini e registri.

Né rileverebbe il fatto che secondo la fonte regionale queste discipline non abbiano specifico carattere sanitario, giacché la competenza statale abbraccia la generalità delle professioni, come ribadito dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 giugno 2003, n. 131).

Secondo la Regione Veneto la legge in oggetto non si segnala per l'istituzione di una inedita figura professionale ma per l'individuazione di un percorso formativo atto a garantire un livello minimo (una sorta di marchio di qualità) di preparazione per chi eserciti attività annoverabili fra le discipline bionaturali, senza che a ciò si accompagni un divieto ad operare nei confronti di coloro che abbiano una diversa formazione. La tematica in questione, continua la resistente, è in realtà ascrivibile alla materia della formazione professionale e a quella della tutela del consumatore, entrambe di competenza regionale. In ogni caso, risulterebbe decisiva la circostanza che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (in materia di professioni sanitarie) compete alle Regioni

l'individuazione e la formazione dei profili di una categoria, quella degli operatori di interesse sanitario, cui apparterebbero le figure in questione.

Respinte le obiezioni regionali volte a sostenere l'inammissibilità dei ricorsi governativi per ragioni di rito, la Corte conclude per la fondatezza delle impugnative statali. La Consulta rammenta come per consolidata giurisprudenza costituzionale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni debba esercitarsi nel rispetto di un principio fondamentale, evincibile in via sistematica, *secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale*. E questo principio è oggi espressamente ribadito dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30/2006, secondo cui la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

Nei casi in esame si realizza invero l'individuazione di nuove figure professionali: vuoi in virtù della descrizione, *sia pure indeterminata*, dei compiti propri degli operatori delle discipline bionaturali, ad opera delle due leggi regionali; vuoi perché la previsione di un registro professionale e la disciplina delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno già di per sé, a prescindere dalla necessità o meno dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività, *una funzione individuatrice della professione*, estranea alla competenza regionale.

Cadono pertanto anche le eccezioni regionali volte a ricondurre il tutto alla tutela dei consumatori o alla formazione professionale, posto che simili aspetti si pongono in connessione ad una professione allo stato non riconosciuta dall'ordinamento.

Parimenti, non ricorrono nemmeno i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 2, della l. 43/2006, che affida alle Regioni l'individuazione e la formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie. Tali profili riguardano attività aventi carattere *servente ed ausiliario* rispetto a quelle proprie delle professioni sanitarie; carattere non ravviabile nell'attività dell'operatore delle discipline bionaturali.

Per questi motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate; declaratoria di illegittimità che viene estesa alle restanti parti delle due leggi regionali per l'inscindibile connessione fra le disposizioni specificamente censurate e le altre.